

COMUNE DI VILLA CELIERA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2024	II	01	
Prot.n.	2309	Del	13/11/2024

Del. n. 301/2024/PRSE



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Villa Celiera (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni

in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio della relazione-questionario inerente al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 13 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza n. 34/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2021 e 2022 del Comune di Villa Celiera (PE), (543 abitanti), acquisiti mediante il sistema Limefit rispettivamente in data 12 dicembre 2022 (prot. n.5206) e 27 ottobre 2023 (prot. n. 4768).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti, all'andamento dei residui e ai debiti fuori bilancio.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli

enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Equilibri di bilancio.

I rendiconti relativi gli esercizi 2021 e 2022 sono stati approvati rispettivamente con delibera del Consiglio comunale del 27 aprile 2022 n. 7 e 27 aprile 2023, n. 12, entrambi entro il termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili. Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e

quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, per l'esercizio 2021, viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	52.440,13	113,78	52.553,91
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	51.995,48	0,00	51.995,48
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	444,65	113,78	558,43
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-1.303,58	0,00	-1.303,58
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	1.748,23	113,78	1.862,01

Fonte: relazione dell'Organo di revisione e dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza di parte corrente, per l'esercizio 2021 positivo (O1 euro 52.440,13), che deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota capitale di ammortamento dei mutui e alla quota di recupero del disavanzo di amministrazione derivante da riaccertamento straordinario dei residui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 1.748,23 è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 444,65 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro -1.303,58). Si rileva in merito la mancata valorizzazione della quota FAL (-1.696,42) nella voce relativa alla variazione degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

Nell'esercizio 2022 si registrano i seguenti valori:

Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	30.486,61	1.996,08	32.482,69
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	7.894,62	0	7.894,62
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0	0	0
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	22.591,99	1.996,08	24.588,07

Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-43.960,24	0	-43.960,24
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	66.552,23	1.996,08	68.548,31

Fonte: relazione dell'Organo di revisione e dati BDAP.

L'equilibrio di parte corrente è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 1.696,42 relativo alle somme accantonate come quota di rimborso al fondo anticipazione di liquidità. Anche per l'esercizio 2022 i saldi di riferimento risultano positivi e pari rispettivamente a euro 32.482,69 (W1) per il risultato di competenza, a euro 24.588,07 (W2) per l'equilibrio di bilancio ed a euro 68.548,31 (W3) per l'equilibrio complessivo.

Dall'analisi dei dati contenuti nelle succitate tabelle si rileva, nell'esercizio 2022, un miglioramento dell'equilibrio complessivo rispetto all'esercizio precedente legato al buon risultato della gestione di parte corrente.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2021 e 2022.

Risultato di amministrazione

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			515.546,78			1.003.648,65
Riscossioni	557.510,82	1.674.297,14	2.231.807,96	648.694,04	1.364.510,30	2.013.204,34
Pagamenti	739.354,23	1.004.351,86	1.743.706,09	858.644,24	952.101,35	1.810.745,59
saldo di cassa al 31/12			1.003.648,65			1.206.107,40
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.003.648,65			1.206.107,40
Residui attivi	213.460,55	763.886,26	977.346,81	238.277,74	406.691,47	644.969,21
Residui passivi	99.785,45	973.308,05	1.073.093,50	168.905,86	322.603,05	491.508,91
FPV spesa corrente			0,00			0,00
FPV spesa conto capitale			814.047,21			1.267.827,89
Risultato di amministrazione al 31/12			93.854,75			91.739,81

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

In entrambi gli esercizi il risultato di amministrazione risulta positivo e tendenzialmente stabile. Nell'esercizio 2022 si registra un consistente aumento delle somme destinate al FPV in conto capitale.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, la situazione è di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2021	2022
Risultato di amministrazione	93.854,75	91.739,81
Accantonamenti	198.216,21	162.150,59
Vincoli	0,00	0,00
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	-104.361,46	-70.410,78

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

La parte disponibile risulta in miglioramento in entrambi gli esercizi rispetto a quella dell'esercizio 2020 (euro -146.294,19) in coerenza con il piano di rientro dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 13 giugno 2015.

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

	2021	2022
FCDE	48.056,63	35.213,89
Fondo contenzioso (accantonamenti per spese potenziali)	2.000,00	2.000,00
Fondo anticipazione di liquidità	127.382,16	124.311,22
Altri accantonamenti	20.777,42	625,48
Totale	198.216,21	162.150,59

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE, pari ad euro 48.056,63 corrisponde al 13 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

Nell'esercizio 2022, l'importo del FCDE, pari ad euro 35.213,89 corrisponde al 16 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 34.517) è pari al 30 per cento dei residui mantenuti (euro 116.288) di cui euro 88.842 relativi alla competenza ed euro 27.447 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati."

Nel Titolo III l'importo accantonato (euro 697,25) è pari all'0,64 per cento dei residui mantenuti (euro 108.932) di cui euro 34.235 relativi alla competenza ed euro 74.697 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni." La tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" presenta una quantità di residui pari a euro 101.645, per i quali non è stato previsto alcun accantonamento al FCDE.

I residui antecedenti all'esercizio 2022 presenti sul titolo 3 fanno riferimento in prevalenza a rimborsi relativi a rate di ammortamento di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti. Se ne fornisce di seguito il dettaglio.

Anno	Accertamento	Capitolo	Descrizione Accertamento	Importo
2018	91	499	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI CDP SPA PER OPERE SII	18.130,00
2019	72	499	RIMBORSO MUTUI 2019	18.130,00
2020	96	499	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SII	18.130,00
2021	92	499	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO PRESTITI PER OPERE SII 2021	18.130,00
TOTALE				72.520,00

A tale proposito l'Ente, a seguito di specifica richiesta di delucidazioni formulata da parte di questa Sezione in riferimento alla natura di tali residui, con nota del 23 ottobre 2024 prot. n. 3511, ha chiarito che "in merito ai residui di cui al capitolo 499/0 del titolo III dell'entrate, si fa presente che trattasi di somme certe che il Comune deve riscuotere dall'ACA SPA - Ente gestore del SII (Servizio Idrico Integrato) per tramite dell'ente d'ambito - a titolo di rimborso rate mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa per opere realizzate per il medesimo SII, come da accordi in sede di passaggio del servizio."

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'82 per cento e al 33 per cento. Per quanto riguarda la

capacità di riscossione in conto residui, sul Titolo primo la percentuale di riscossione risulta pari all'81 per cento e sul Titolo 3 risulta pari al 34 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 35 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

Relativamente all'anticipazione di liquidità, sulla base dei dati forniti da Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente risulta beneficiario, in base al d. l. n. 35 del 2013, di un primo finanziamento per euro 63.820,20, con debito residuo al 31/12/2022 pari ad euro 50.592,53 e di un'ulteriore somma (d.l. 34/2020) per euro 75.036,03, con debito residuo al 31/12/2022 pari ad euro 70.722,59. Sommando tali debiti residui l'Ente avrebbe dovuto accantonare, nel risultato di amministrazione a titolo di fondo anticipazione di liquidità, l'importo di euro 121.315,12, mentre nel rendiconto 2022 risulta aver accantonato una somma pari ad euro 124.311,22.

Conseguentemente, nella predisposizione del rendiconto 2022, l'Ente non ha accantonato separatamente nel risultato di amministrazione come "*Quota FAL liberata nell'esercizio*" la somma da rimborsare nell'anno (euro 3.070,94) da iscriversi in entrata nel bilancio 2023.

In merito alla corretta contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità, si rammenta che a seguito della declaratoria di incostituzionalità che ha investito l'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8), le modalità di contabilizzazione del FAL previste per l'esercizio 2020 sono variate (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 80/2021). In particolare, si fa riferimento al comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), il quale prevede che a decorrere dall'esercizio 2021, "*gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella*

relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso."

Questa norma modifica la precedente modalità di contabilizzazione, secondo la quale il Fondo Anticipazione di Liquidità era applicato in entrata per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente ed iscritto in spesa per un valore pari a quello stanziato in entrata, ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio.

In altri termini, il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli enti riducano il FAL solo «in sede di rendiconto», dando evidenza di tale riduzione negli allegati a) e a/1) e applichino la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione, alla voce "Fondo contenzioso", un importo pari ad euro 2.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, così come specificato nella relazione dal Revisore. In particolare, in relazione al giudizio sulla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ha ritenuto congrui gli accantonamenti operati, attestando il rispetto di quanto previsto dal punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii..

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali si rimanda alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo 6 sui tempi di pagamento.

In merito ai Fondi Covid, il Revisore nel questionario dichiara che l'Ente ha trasmesso alla RGS, entro i termini previsti, la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica. Nell'esercizio 2022, in base ai dati rilevati nelle tabelle BDAP i fondi covid, vincolati nel risultato di amministrazione, risultano pari zero così come indicato anche dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto.

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2021	2022
Fondo di cassa	1.003.648,65	1.206.107,40
Di cui fondi vincolati	594.000,00	594.000,00

Fonte: relazioni dell'Organo di revisione e questionari ai rendiconti 2021 e 2022.

In merito alla gestione della liquidità, in entrambi gli esercizi l'Ente non ricorre all'anticipazione di tesoreria.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e 2022.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	27.447,11	88.841,69	116.288,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	13.337,00	28.895,26	42.232,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	36.260,00	18.130,00	20.307,52	34.234,84	108.932,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.516,04	17.998,10	60.595,10	254.719,68	347.828,92
Titolo 6 - Accensione prestiti			29.686,87		29.686,87
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro		0,00			
Totale	50.776,04	36.128,10	151.373,60	406.691,47	644.969,21
Titolo 1 - Spese correnti	25.930,56	8.884,88	36.360,22	226.824,58	298.000,24
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.957,41		86.772,79	94.909,03	192.639,23
Titolo 4 Rimborso di prestiti	0,00				
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00			869,44	869,44
Totale	36.887,97	8.884,88	123.133,01	322.603,05	491.508,91

Fonte: Relazione di gestione - Rendiconto 2022

Gli importi più rilevanti dei residui attivi sono imputabili al Titolo 4 (euro 347.828,92) dell'entrata, che rappresentano il 54 per cento dei residui attivi totali e al Titolo 1 (euro 298.000,24) della spesa, che rappresentano il 60 per cento dei residui passivi totali.

Per quanto riguarda la capacità di riscossione delle entrate proprie in conto residui dell'ultimo quinquennio la situazione è di seguito rappresentata:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022
IMU/TASI	Residui iniziali	661.958,27	49.693,00	55.591,62	14.794,57	7.439,81	6.390,43	8.946,07
	Riscosso c/residui al 31.12	16.222,34	3.068,07	4.416,41	5.024,66	3.789,98	7.738,46	
	Percentuale di riscossione	2,45%	6,17%	7,94	33,96	50,94	121,09	
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	188.407,11	6.012,68	65.580,75	53.259,76	25.317,05	73.819,72	66.702,17
	Riscosso c/residui al 31.12	80.332,56	15.212,83	28.583,87	28.025,37	26.393,35	58.586,25	
	Percentuale di riscossione	42,64%	253,01%	43,59%	52,62%	104,25%	79,36%	
Sanzioni per violazioni Codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Fonte: Questionario al Rendiconto 2022.

Come evidenziato nella tabella precedente, l'Ente presenta delle entrate accertate e non riscosse imputabili quasi esclusivamente alla Tari (euro 66.702,17) che derivano per la maggior parte dall'esercizio 2022 (euro 51.542,00).

Quanto alla gestione in conto capitale, la quantità di residui che caratterizza il Titolo IV "Entrate in conto capitale" (euro 347.828,92) si riferisce maggiormente all'esercizio 2022 (euro 254.719,68).

Per quanto concerne la spesa, si registrano consistenti residui nel titolo I "Spese correnti", generati per la gran parte dalla gestione 2022 (euro 226.824,58).

La Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente e si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alla reimputazione agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti.

L'Ente non ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indice di tempestività dei pagamenti e l'indicatore annuale del tempo medio di ritardo per gli esercizi 2021 e 2022. Quest'ultimo indicatore risulta comunque trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato nell'apposita Sezione "*Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio dello stock di debiti commerciali*" con un valore di -3 giorni per l'esercizio 2021 e 44 giorni per l'esercizio 2020. Anche l'ammontare dei debiti commerciali detenuti al 31 dicembre di ogni esercizio non risulta pubblicato sul sito dell'Amministrazione, ma è riscontrabile nell'apposita sezione della Ragioneria Generale dello Stato, per un importo pari ad euro 77.697,36 per l'esercizio 2021 e ad euro 174.123,12 per l'esercizio 2020.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale di ritardo dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 "*I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152*".

Nel caso di specie, per l'esercizio 2021, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha dichiarato che "*l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento al Fondo garanzia debiti commerciali*". Tale importo è contenuto nella parte accantonata del risultato di amministrazione e ricompreso nella voce "*altri accantonamenti*" per un importo pari ad euro 17.081,00.

In riferimento all'esercizio 2022 l'Organo di revisione ha rilevato che "*l'Ente non ha esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n.145/2018.*"

Si segnala, infine, la recente circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del *target de quo*. In particolare, si rammenta che "*per gli enti locali che all'attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l'applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l'osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.*

231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 19 dicembre 2023, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le partecipazioni societarie di seguito rappresentate.

Partecipazioni dirette

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2020	Risultato d'esercizio Bilancio 2021	Risultato d'esercizio Bilancio 2022
Pescara Innova Srl	1	In dismissione	-	-	-
Ambiente S.p.A	0,173	Mantenimento	173.864	-59.912	-783.024

L'Ente prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la società Ambiente s.p.a., mentre, per quanto attiene alla società "Pescara Innova s.r.l.", la procedura di messa in liquidazione,

deliberata dall'assemblea dei soci in data 28 settembre 2021, non risulta ad oggi ancora conclusa sulla base di quanto risultante dalla visura camerale.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società Ambiente s.p.a., da un controllo effettuato sul sistema Telemaco risulta che nell'esercizio 2023 la società ha registrato un utile di esercizio pari ad euro 627.316, in controtendenza rispetto all'annualità precedente caratterizzata da una perdita pari ad euro -783.024.

Per le dismissioni *in itinere*, questa Sezione ribadisce quanto già evidenziato nella precedente deliberazione (295/2022/PRSE) sottolineando nuovamente la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui "l'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della

procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".

Nel questionario al rendiconto il Revisore evidenzia che nell'esercizio 2022 non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori/debitori con l'Ente partecipato.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, specie in riferimento a quelle relative al titolo I, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla normativa vigente;
- a dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in merito alla procedura di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità;
- ad adottare azioni finalizzate a sollecitare la conclusione della procedura di liquidazione della società Pescara Innova s.r.l..

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Villa Celiera (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente



Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA
LOMARCO
12.11.2024
09:20:12
GMT+02:00



Il Presidente

Ugo MONTELLA

f.to digitalmente



